

Tali elenchi sono consultabili dagli «Enti autorizzatori» tramite un'applicazione web resa disponibile da Sistema TS, che permette la validazione delle seguenti informazioni:

- Partita IVA della struttura;
- Indirizzo della struttura;
- Numero Identificativo/Protocollo dell'atto autorizzativo;
- Data dell'atto autorizzativo


Con riferimento alle verifiche di cui all'art. 3 comma 5 del presente decreto, il sistema TS, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, notifica alla struttura autorizzata in caso di esito:

- positivo, l'attribuzione delle credenziali di accesso al sistema inviandole via PEC al soggetto richiedente;
- negativo, ovvero di mancata comunicazione dell'esito da parte degli «Enti autorizzatori», l'impossibilità al rilascio delle credenziali.

4.3 Elenchi delle strutture autorizzate

Ai fini del censimento delle strutture autorizzate necessario per le verifiche previste nel capitolo precedente, gli Enti autorizzatori possono rendere disponibili, con modalità telematica al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi, laddove presenti, completi delle strutture di propria competenza, autorizzate ai sensi del citato art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
Codice Fiscale Legale Rappresentante (soggetto richiedente)	Codice fiscale del legale rappresentante della struttura (può coincidere con quello del soggetto responsabile dell'invio)	Facoltativo
Codice Fiscale Direttore Sanitario	Codice fiscale del direttore sanitario	Facoltativo
Partita IVA	Partita IVA della struttura autorizzata	Obbligatorio
Codice Attività	Codice attività ATECO della struttura	Facoltativo
Codice Regione	Codice della Regione dove è ubicata la struttura.	Obbligatorio
Tipologia della struttura	Il campo può assumere i valori definiti dalla codifica Regionale	Facoltativo. Se previsto codificato in base all'ente autorizzativo su codifica regionale
Denominazione della struttura	Denominazione della struttura	Obbligatorio
Indirizzo	Indirizzo della struttura	Obbligatorio
Comune	Comune dove è ubicata la struttura	Obbligatorio
Provincia	Provincia dove è ubicata la struttura	Obbligatorio
Ente Autorizzativo	Ente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dei servizi sanitari. Il campo assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • R= Regione • A=ASL • C= Comune 	Obbligatorio
Numero Protocollo	Numero del protocollo dell'atto autorizzativo	Obbligatorio



Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
Data Autorizzazione	Data di autorizzazione.	Obbligatorio
Data fine Autorizzazione	Data fine Autorizzazione	Facoltativo

Per l'inserimento e il tempestivo aggiornamento di tali informazioni, il sistema TS espone nei confronti degli «Enti autorizzatori» servizi web service e applicazioni web.

4.4 Accesso alle funzioni di gestione e trattamento delle strutture autorizzate

Le funzioni di gestione e trattamento delle strutture autorizzate, previste dall'art. 3, sono rese disponibili dal sistema TS agli utenti appartenenti agli «enti autorizzatori» in possesso di credenziali di accesso rilasciate dal sistema TS stesso.

Per quanto riguarda la possibilità di accesso al sistema TS da parte di utenti dei Comuni in qualità di «Enti autorizzatori» il Sistema TS rende disponibili apposite funzionalità di identità federata, che prevede l'utilizzo delle stesse credenziali di accesso rilasciate per analoghi servizi da parte dell'Agenzia delle entrate (PuntoFisco-Siatel) o dal sistema TS.

5. Caratteristiche del servizio telematico

Il presente capitolo descrive le caratteristiche e le modalità di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi di cui al presente decreto, da parte dei soggetti previsti dall'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in particolare vengono descritte:

- l'abilitazione e revoca del servizio telematico;
- le modalità di trattamento dei dati;
- i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria;
- la frequenza temporale per la trasmissione dei dati.

5.1 Abilitazione e revoca al servizio telematico

Il Sistema TS genera le credenziali di accesso al sistema secondo quanto descritto nel precedente capitolo 4.

Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate.

Il Sistema TS prevede inoltre la possibilità di utilizzare la TS-CNS, di cui al comma 15 dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previa attivazione e registrazione della stessa. L'abilitazione alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell'attestazione e può essere revocata dal Sistema TS in caso di gravi o ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto.

L'abilitazione è revocata da parte dell'amministratore di sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze:

A seguito della cessazione dell'attività dei soggetti censiti; entro la data di revoca, ha l'obbligo di completare la trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute dall'assistito;

Mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni o modificazioni. Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che la struttura è tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

5.2 Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

Ai fini del presente decreto sono in carico alle strutture autorizzate le attività di cui al capitolo 4.3 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.

5.3 Servizi per la trasmissione telematica dei dati di spesa

Ai fini del presente decreto sono in carico alle strutture autorizzate le attività di cui al capitolo 4.4 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.

5.4 Servizi di ricezione dei dati da parte del sistema TS

Ai fini del presente decreto sono resi disponibili alle strutture autorizzate i servizi di cui al capitolo 4.5 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.

5.5 Frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria

Ai fini del presente decreto, la frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte delle strutture autorizzate segue le stesse modalità riportate nel capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.

